

Se la Commissione entrasse in questo pensiero, io, senza porre ostacolo all'accettazione dell'articolo qual è, mediante le spiegazioni che ho indicate, consentirei (se la Commissione mi facesse l'onore) di discutere con essa i problemi che ho proposto, e da sancirsi, ove fosse il caso, con un articolo addizionale.

Queste maggiori facoltà non potrebbero recare per certo nessun male alla legge; e credo che in pratica potrebbero per avventura aiutare grandemente l'esercizio della tassa.

Prego poi la Camera di riflettere che questa legge, a quanto mi pare, non solo fu considerata come fonte di provento a favore dell'erario, ma come strumento, come mezzo di avvantaggiare intanto il credito dello Stato.

Ora questo scopo si raggiunge se la legge si fa con tali procedimenti che la sua eseguibilità non sia messa in dubbio; ma se si procede con qualche trascuratezza, se non si usano tutti i mezzi per rendere eseguibile la legge, io temo che lo scopo di cui parlava di avvantaggiare istantaneamente il credito dello Stato andrebbe in gran parte fallito.

Prego la Commissione di spiegarsi in proposito.

DE BLASIS. Io credo che l'onorevole Pescatore a torto si è allarmato contro la proposta che si è fatta, credendo che si volesse con essa precludere alle parti interessate, ossia ai contribuenti, la facoltà di rivolgersi ai tribunali. Io non credo che l'intenzione dei proponenti sia questa, poichè essi non possono ignorare che abbiamo nella legge sul contenzioso finanziario una chiara disposizione, che tutte le materie relative a tasse proclama soggette alla giurisdizione dei tribunali.

In tutte le leggi di tasse però noi dobbiamo distinguere due procedimenti per ciò che concerne la tassazione dei singoli contribuenti; un procedimento amministrativo, cioè, essenziale e di regola, ed uno giudiziario, eventuale e subordinato al caso di disaccordo delle parti sul risultato del procedimento amministrativo. Amministrativamente si arriva con certe forme precedentemente fissate dalle leggi di tassa ad una determinata tassazione, la quale si esegue provvisoriamente, anche quando il contribuente credesse di doverla nel suo interesse attaccare giuridicamente; non è quindi escluso il diritto alle parti di agire presso i tribunali; ma intanto il Governo, ossia l'amministrazione fiscale ha il diritto di poggarsi su quella tassazione amministrativamente fissata, e di esigere in conformità della medesima, salvo quello che sarà poi deciso dai tribunali nel caso che il contribuente, reputandosi aggravato, si risolvesse di ricorrere ai medesimi.

Io credo che l'equivoco dell'onorevole Pescatore sia nato dal sentir proporre che quel perito, il quale in caso di disaccordo fra l'agente fiscale ed il mugnaio dovrà determinare la tassa in corrispondenza dei giri

delle macine, e del prodotto medio di questi giri, sia nominato dal presidente del tribunale; l'onorevole Pescatore ha creduto che questo significasse entrare nel procedimento giudiziario; se così fosse, ragionevolmente l'onorevole Pescatore reclamerebbe che il giudizio di questo perito venisse omologato dal tribunale, e che contro tale omologazione ancora non mancassero i rimedi legali di appello o altro. Ma io credo che l'intervento del presidente del tribunale nel nominare tale perito non significhi punto entrare in un procedimento giudiziario; credo anzi che ciò non sia che un'ultima necessaria fase del procedimento amministrativo.

Non entro adesso a discutere se sia più conveniente che cotesta nomina sia fatta dal presidente del tribunale, oppure dal sindaco, o dalla Giunta municipale, o da altra autorità qualunque; nè credo che cangi per nulla la quistione la qualità di quell'autorità che sarebbe chiamata a destinare il perito che, dopo aver sentito l'agente fiscale ed il mugnaio, dovrà emettere un decisivo avviso in caso di disaccordo fra di loro. Ma sostengo che tutto questo fa parte non di altro che del procedimento amministrativo. Ed infatti una volta che per l'intervento di questo terzo agente, nominato sia dal tribunale, sia dalla Giunta municipale, sia da altri, viene a determinarsi in modo certo la tassazione del mulino, questo non altro fa che dar diritto alla finanza di esigere la tassa in quella proporzione, senza pregiudicare punto la facoltà di adire i tribunali, che è serbata sempre dalla legge ai contribuenti che si credono ingiustamente aggravati da una tassa.

Comprendendosi la cosa in questo modo, io credo che l'onorevole Pescatore non abbia ragione di allarmarsi di più, poichè io non voglio certo, nè credo che alcuno voglia togliere ad alcun contribuente, e molto meno al mugnaio, nel caso che discutiamo, il diritto di rivolgersi ai tribunali onde poter sperimentare i debiti gravami a termini della legge; ma ciò non deve impedire però che vi sia un procedimento amministrativo per virtù del quale si giunga ad una tassazione definitiva; poichè, potendo allora il Governo dare corso all'esazione della tassa su tale base, senza venire arrestato da un procedimento giudiziario, è chiaro che intraprenderanno un tale procedimento contro di lui solo quelli i quali hanno l'intima coscienza di essere veramente lesi dalla tassazione amministrativamente fissata, e sperano giustamente di poter riparare alla lesione ricevuta ricorrendo ai tribunali. Se invece non si desse al Governo con apposito e sbrigativo procedimento amministrativo il modo di fissare definitivamente la tassa ed il diritto di esigerla, salvo quello che poi potesse essere risolto dai tribunali in caso di reclamo, è chiaro che tutti i contribuenti si farebbero a paralizzare l'azione amministrativa coll'attirla fra le ambagi e le lungherie del procedimento giudiziario; ed allora sarebbe pressochè impossibile che la finanza